

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO TEMPORANEO ED URGENTE DI
STRUTTURE ALBERGHIERE, ANCHE B & B, PER OSPITARE
PERSONALE SANITARIO OPERATIVO IN AMBIENTI O REPARTI
COVID COME PREVISTO DALL'ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 96
DEL 24 OTTOBRE 2020.**

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "AUSL TNO", rappresentata dal Direttore Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani, nominato con DPGRT n. 34 del 28 febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di direttore generale della AUSL TNO;

E

La Società/Ditta/Titolare Prima dell'Elba, con sede legale in Piombino, Piazza Nomellini, 1 C.F. LCC NDR 74A20G687P, di seguito denominata "Ditta" o "Struttura" nella persona del suo Legale Rappresentante Andrea Lucchesi, domiciliato per la carica presso la sede della stessa, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Titolare della medesima;

RICHIAMATI

per quanto riguarda l'oggetto del presente accordo, i principali interventi emergenziali che si sono succeduti negli ultimi tempi in ordine al contenimento dell'epidemia da Covid-19:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ",
che dispone, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare
misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da
COVID-19;

- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che emana nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
abrogando contestualmente il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione
degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9;

- L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 15 del 18
marzo 2020, adottata ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.
833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", con cui si dispone fra
l'altro che le Aziende Unità Sanitarie Locali possono individuare strutture
ricettive per il personale medico e sanitario in servizio attivo che necessita di
isolamento rispetto ai propri familiari conviventi ed è quindi opportuno che
individui una sistemazione diversa dal proprio domicilio;

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in
Legge 24 aprile 2020, n. 27, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con diverse misure
per la gestione dell'emergenza COVID-19 da adottare sino al termine dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, ma successivamente prorogato con il decreto legge 30 luglio 2020, n.

83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

- La lettera circolare dell’Assessore regionale al Diritto alla Salute, Welfare, Integrazione Socio Sanitaria e Sport, A00-GRT Prot. 114784 del 23 marzo 2020 che ha previsto di rendere disponibili gratuitamente strutture alberghiere per le categorie di personale sanitario ivi indicate;
- La successiva lettera circolare della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Giunta Regionale della Toscana A00-GRT Prot. 123935 del 31 marzo 2020 che parimenti disciplina il medesimo argomento;
- Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 24 ottobre 2020 che impegna, fra l’altro, le aziende sanitarie a reperire la disponibilità di strutture da mettere a disposizione del proprio personale operativo in ambienti COVID per ridurre il possibile rischio di contagio all’interno del loro nucleo familiare, raccogliendo le richieste degli operatori che volessero utilizzare queste strutture e reperire quindi le relative necessità;

PREMESSO

- che le categorie di personale beneficiarie che possono alloggiare presso la struttura alberghiera o ricettiva sono le seguenti:

1. medici, infermieri ed altri operatori sanitari o socio sanitari da impiegare in Reparti Covid che abbiano necessità di reperire un alloggio a seguito dell'assunzione con procedura di urgenza disposta dall'Azienda USL, essendo il loro domicilio troppo distante dalla sede di assegnazione;
2. medici, infermieri ed altri operatori sanitari o socio sanitari che siano in servizio in un reparto ad alto rischio di infezione e, ancorché negativi al coronavirus, vogliano continuare a lavorarvi, trovando una sistemazione diversa dal proprio domicilio, per tutela dei familiari conviventi, con priorità per coloro che hanno all'interno del nucleo familiare persone ad elevato rischio in caso di contrazione del Covid-19.

CONSIDERATO

- che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, è necessario individuare idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- che al fine di ottenere la massima efficacia della misura della quarantena e dell'isolamento fiduciario, l'Azienda USL può comunque individuare strutture ricettive per il proprio personale medico e sanitario, o socio sanitario impiegato ed operativo in Reparti Covid;
- che la Ditta dispone di una struttura alberghiera o di un B & B denominata "Prima dell'Elba" con n. 3 camere con bagno situata a Piombino in località Piazza Niccolini 8;

- che il sopralluogo in merito all'idoneità degli alloggi è stato effettuato durante il periodo di preavviso per ispezionare le camere e la struttura al fine di verificare la corrispondenza a quanto richiesto, nonché per concordare le modalità operative dei servizi a carico della AUSL ed a definire le regole di gestione degli ospiti e di eventuali interventi sanitari, oltre alla sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- che la struttura deve mettere a disposizione le camere con: un materasso e due cuscini, luce, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, wi-fi, acqua fredda e calda, riscaldamento, un bollitore e un asciugacapelli garantendo il servizio di manutenzione ordinaria delle stanze e di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7 stabilendo che possano accedere alla struttura solo gli ospiti, i fornitori e l'eventuale altro personale sanitario, impedendo l'accesso a soggetti non specificatamente autorizzati dalla AUSL;
- che una parte dei servizi a carico della AUSL possono essere effettuate dalla AUSL stessa attraverso i propri fornitori oppure può essere, per funzionalità complessiva, assegnata alla medesima società concedente dei locali;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono oggetto del presente accordo le seguenti prestazioni quantitativamente sotto indicate:

disponibilità esclusiva di n. 3 camere; in ogni camera potrà essere alloggiato un solo

soggetto.

L'Azienda USL acquisisce la disponibilità della struttura riconoscendo il vuoto per pieno su n. **3** camere. In caso di utilizzo di ulteriori camere (sino al massimo di 3), si riconosceranno le camere effettivamente occupate. In ogni camera potrà essere alloggiato un solo soggetto.

La AUSL si impegna ad acquisire la totalità delle prime **3** camere riconoscendo per ogni camera messa a disposizione (vuota o piena) l'importo di Euro 30,90 (trentavirgolanovanta), oltre l'IVA se dovuta. Le camere eccedenti il fisso di **3** (sino al massimo della capacità ricettiva di 3) saranno retribuite se effettivamente occupate.

Rimangono invece economicamente a carico della AUSL le seguenti prestazioni:

- sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- fornitura della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani);
- fornitura del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo);
- servizio di cambio biancheria (lenzuola, set asciugamani; cambio lenzuola e federa settimanale; asciugamani ogni due/tre giorni);
- pulizia o sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro rifiuti urbani;
- sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell'utente: tale sanificazione non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti che rimane a carico della Società.

Fermo restando quanto sopra, la struttura si impegna, come indicato all'art. 5, ad effettuare alcune delle suddette prestazioni per conto della AUSL alle condizioni indicate al citato articolo 5 in cui la Ditta specifica se esse sono comprese nel prezzo a giornata per la camera o se sono prezzate a parte.

Art. 3 – OBBLIGHI DELLA DITTA/SOCIETA’

La Ditta si obbliga a garantire l’agibilità delle camere, il servizio di manutenzione e di piccola riparazione delle stanze, di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7 e di reperibilità telefonica 24/24 ore, nonché a permettere l’accesso a personale sanitario della AUSL impedendo invece l’accesso alla struttura da parte di soggetti non specificatamente autorizzati dalla AUSL, consentendo il passaggio dei soli fornitori di prestazioni essenziali ed indifferibili. Il personale della AUSL alloggiato è libero di entrare e di uscire dalla struttura.

La Struttura si impegna inoltre a garantire che eventuali utilizzi di parti e servizi comuni, nell’assoluto rispetto di norme e regole igienico sanitarie che assicurino la condizione di isolamento richiesta, dovranno essere preventivamente concordati con la AUSL.

La Ditta, oltre a concedere in uso i locali, garantisce l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard di settore (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura).

La Struttura potrà offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad esclusivo carico dell’utente (es. lavaggio biancheria personale).

Art. 4 – MODALITA’ DI ACCESSO - ISOLAMENTO

L'accesso dei dipendenti presso gli alloggi è disposto dalla Azienda USL a seguito di provvedimenti di individuazione dei sanitari aventi diritto.

L'alloggio sarà ad esclusivo uso dell’utente indicato dalla AUSL con il divieto assoluto di ricevere visite. Nella struttura potrà quindi entrare solo il personale alle dipendenze della struttura, gli ospiti designati dalla AUSL e il personale sanitario

della stessa AUSL, oltre che i fornitori autorizzati per iscritto.

La AUSL si impegna a tenere indenne ed esonera la struttura/società da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere all'interno della struttura medesima tra utenti ospitati e il personale esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto della AUSL stessa.

Art. 5 – TARIFFE

Per la messa a disposizione delle camere e per le prestazioni a favore delle persone ospitate, le condizioni economiche di svolgimento sono le seguenti:

- Costo per singola camera € 30,90 al giorno.

Per le prestazioni variabili a carico AUSL, la Società si rende disponibile ad offrirle alle seguenti condizioni:

- fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani):
compresa nel costo a giornata: NO;
- fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo): compresa nel costo a giornata: NO;
- pulizia o sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro rifiuti urbani: compreso nel costo a giornata;
- ricambio del kit cortesia (ogni 2 giorni) e ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni): Euro 1,60 ogni 2 giorni a ospite;
- ricambio delle lenzuola e federe (ogni 7 giorni): Euro 2 ogni 7 giorni a ospite.

Alle suddette tariffe deve essere aggiunta l'IVA nella percentuale dovuta.

Art. 6 – DISPOSIZIONI SULLE TARIFFE E SUGLI IMPORTI

Per le sole prestazioni variabili, le parti concordano che verranno remunerate

esclusivamente quelle effettivamente erogate secondo quanto stabilito. Rimane fermo, invece, il minimo fisso garantito di camere prenotate dall'Azienda USL

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Ditta emette una fattura mensile comprensiva di tutte le prestazioni previste dal presente accordo in relazione ai soggetti ospitati durante il periodo negli appartamenti concessi in uso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore, la Società provvede alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica viene indirizzata al codice univoco identificativo della AUSL che è 89C3RU.

Le fatture devono riportare la seguente annotazione: utilizzo alloggi intervento "COV 20".

La AUSL provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento fattura.

Se il proprietario è invece un privato non esercente attività di impresa, emette note di addebito o ricevute valide ai fini fiscali indirizzate all'Azienda USL Toscana Nord Ovest indicando le coordinate complete di IBAN su cui far accreditare il pagamento.

La AUSL provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della nota di addebito o ricevuta.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1, Legge

136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Ditta si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Ditta risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART. 9 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUSL contesta per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Ditta devono essere comunicate entro e non oltre il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento delle medesime. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, il competente Ufficio aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Società per le prestazioni rese. Dopo la terza penalità il contratto potrà essere risolto per inadempimento. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Ditta, quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Ditta è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Ditta si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL senza preventivo consenso. Per i dipendenti o convenzionati (personale sanitario) inseriti negli alloggi, il titolare e responsabile dei dati resta la AUSL stessa.

Art. 11 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto della AUSL dalla Ditta con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni, esonerando espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 13 – DECORRENZA E DURATA – CONTEGGIO DEL PERIODO

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dal giorno 7 dicembre 2020 per una durata di 60 giorni, con possibilità di disdetta con 15 giorni di preavviso.

Almeno una settimana prima della scadenza, ciascuna parte manifesta la volontà di concludere alla scadenza o prorogare o rinnovare per un ulteriore tempo. In caso di mancata comunicazione da entrambe le parti, il contratto si intenderà concluso.

ART. 14 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo (€ 48,00) derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico della Ditta che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Art. 15 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Dott.ssa Maria Letizia Casani

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

Sig. Andrea Lucchesi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

DATA FIRMA: 05/12/2020 14:08:07

IMPRONTA: 63306666383339656538636665653138313236626265376465653239633339356432343162363063